

**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE
CIG: B05F49F9DD**

tra

La **FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA**, cod. fisc. 96551720582, nella persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Piero Ferrante ed elettivamente domiciliata ai fini del presente contratto in Roma, Viale dell'Università 11 - 4° Piano Scala B (di seguito anche "committente" o "FNOFI"),

e

Il **Prof. Dott. Antonio Iacopino**, con studio in ROMA, Via Salaria n. 292, email iacopinoa1@gmail.com, P.E.C. iacopino@pec.it,- P.IVA 01425060801, (di seguito anche il "professionista"),

PREMESSO CHE

- a. La committente, Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, è stata istituita con Decreto del Ministero della salute del 8 settembre 2022, n. 183, e svolge funzioni di rappresentanza nazionale degli Ordini;

CONSIDERATO CHE:

- b. la FNOFI ha la necessità di affidare l'incarico di consulenza per attività propedeutiche all'istituzione della Fondazione della FNOFI;
- c. sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto del servizio ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs. 36/2023;
- d. il Prof. Dott. Antonio Iacopino ha ampiamente dimostrato, in passato, una specifica competenza nelle materie oggetto del presente incarico;
- e. nella seduta del 03 gennaio 2024, con Delibera N. 1/CC/2024, il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista ha deliberato il presente incarico *intuitu personae*;
- f. sono state espletate le necessarie procedure di formalizzazione tramite la piattaforma MEPA;
- g. che sussiste la necessaria copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. Oggetto dell'incarico

L'incarico di consulenza affidato attiene alla predisposizione dello Studio di fattibilità per la costituzione di una Fondazione dei fisioterapisti italiani nell'ambito della FNOFI e con propria autonomia giuridica economica e patrimoniale. Lo studio dovrà riguardare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la compatibilità economico finanziaria della Fondazione, in un orizzonte temporale di lungo periodo, con riferimento alle fonti di finanziamento ed agli impieghi;
- la struttura organizzativa;
- il funzionamento a regime in gestione ordinaria;
- la predisposizione dell'atto di dotazione e dello Statuto, nonché dei regolamenti di funzionamento ove necessari;
- l'assistenza amministrativa, fiscale e contabile.

3. Modalità di esecuzione ed obblighi

Il professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Si precisa che la prestazione sarà resa prevalentemente da remoto, prevedendosi però la realizzazione di brevi trasferte presso gli Uffici Federali siti in Roma o presso altre sedi sul territorio nazionale per specifiche esigenze.

4. Durata del contratto e recesso anticipato

Il contratto ha efficacia dal 1° gennaio 2024 e avrà durata di un anno, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe connesse a specifiche necessità.

Il professionista potrà recedere liberamente dal contratto prima della scadenza del termine finale, dandone preavviso scritto all'altra parte, con raccomandata a/r o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, almeno 30 giorni prima. In caso di recesso anticipato, il professionista avrà diritto a percepire le somme maturate fino a quel momento, esclusa ogni forma di indennizzo, di rimborso, e/o di risarcimento.

In caso di recesso anticipato da parte della FNOFI il professionista avrà diritto al riconoscimento del pagamento delle restanti mensilità sino alla scadenza del contratto.

5. Corrispettivo

Le parti convengono che il compenso lordo dovuto per l'espletamento delle attività di cui al precedente punto 2 è fissato in € 36.000,00 (*Euro trantaseimila/00*) oltre IVA e cassa di previdenza se dovuta.

La liquidazione delle fatture avrà luogo, sulla base di ratei mensili di pari importo, a 30 gg. d.f.f.m. mediante bonifico bancario.

Le spese che il professionista dovesse sostenere per trasferte da realizzarsi per l'espletamento delle prestazioni rientranti nell'oggetto del presente incarico, debitamente e preventivamente autorizzate dalla committente, saranno pagate direttamente da quest'ultima ovvero saranno rimborsate secondo quanto stabilito dal relativo regolamento.

6. Riservatezza e proprietà – Clausola risolutiva espressa

Il professionista incaricato si impegna a tenere strettamente riservati e a non divulgare i dati e le informazioni relativamente alle prestazioni e ai servizi affidati e a non comunicarli a terzi. Il professionista si impegna, altresì, a non utilizzare le informazioni di cui sopra per fini diversi da quelli attinenti allo svolgimento dell'incarico affidatogli e a porre in essere le dovute precauzioni affinché terzi non autorizzati non ottengano accesso alle stesse.

L'inadempimento da parte del professionista degli obblighi individuati nel presente articolo costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo in ogni caso il diritto della committente al risarcimento dei danni subiti.

Il professionista dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

7. Obblighi di informazione e trasparenza

Il professionista è informato che la committente è soggetta agli obblighi di informazione e trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 17 co. 1 e 2 relativamente alle procedure per l'affidamento di incarichi.

8. Aspetti fiscali

Il professionista incaricato dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui al presente incarico risultano soggette all'IVA, ove prevista.

Il presente incarico è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi delle vigenti leggi fiscali e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del DPR 131/1986.

9. Foro competente

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

10. Privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), la committente, in quanto titolare del trattamento dei dati personali, ha fornito alla professionista l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento, specificamente comunicando a quest'ultimo i diritti spettanti in base agli articoli da 15 a 22 del suddetto Regolamento. Il trattamento dei dati della professionista ad opera del titolare avviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art 6, comma 1, lettera b, del Regolamento.

La preghiamo di restituirci copia del presente incarico datata e firmata in segno di incondizionata accettazione.

Roma

Il Professionista

Prof. Dott. Antonio Iacopino

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI
ORDINI DELLA PROFESSIONE
SANITARIA DI FISIOTERAPISTA**

Il Presidente
Dott. Piero Ferrante